La ricorrente chiede che la Corte voglia:

ΙT

- dichiarare che la Repubblica portoghese, esentando tutte le categorie istituzionali dal versamento della remunerazione spettante agli autori in caso di prestito pubblico, ha violato l'art. 5, in combinato disposto con l'art. 1, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE (¹).
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Prima della direttiva 92/100, il diritto portoghese non riconosceva all'autore il diritto ad una remunerazione nel caso di prestito di un'opera i cui diritti di distribuzione fossero scaduti. Attualmente il diritto portoghese riconoscere il diritto ad una remunerazione, ma, esentando dal suo pagamento tutte le categorie di istituzioni di prestito pubblico, nell'accezione della direttiva 92/100, l'ha privata di contenuto e non ha adempiuto agli obblighi derivanti dagli artt. 1 e 5 della detta direttiva.

(1) GU L 343 pag. 61

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 9 febbraio 2004

(Causa C-55/05)

(2005/C 82/37)

(Lingua processuale: il finlandese)

Il 9 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Huttunen e K. Simonsson, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1) dichiarare che la Repubblica di Finlandia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 novembre 2002, 2002/84/CE (¹),

che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, o comunque non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi della direttiva;

2) condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine previsto per la trasposizione della direttiva è scaduto il 23 novembre 2003.

(¹) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese presentato il 9 febbraio 2005

(Causa C-57/05)

(2005/C 82/38)

(lingua processuale: il francese)

Il 9 febbraio 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jean-Paul Keppenne, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/46/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (¹)ovvero, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva medesima.
- 2. condannare la Repubblica francese alle spese.